



COMUNE DI CEFALU'

***APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DEGLI AUTOVEICOLI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE***

***DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n.104 del 29-09-2004***

ART.1

Nel rispetto del Decreto Ass. Reg. EE.LL. del 9/12/1995, pubblicato nel G.U.R.S. n°5 del 27/1/96 l'Autoparco Comunale, per la gestione degli automezzi leggeri, viene dotato del presente regolamento con il quale vengono disciplinate le modalità di funzionamento e di esercizio degli automezzi di proprietà comunale, ed al quale dovrà essere sempre fatto riferimento.


ART.2

L'autoparco è gestito dal Servizio Provveditorato. Gestisce il parco automezzi leggeri di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale fornendo i servizi logistici per tutti gli automezzi dell'Ente, nonché per tutti gli altri compiti istituzionali ed occasionali che ricadono nella competenza dell'Ente stesso.

Il servizio gestisce le dotazioni di automezzi ed attrezzature che sono di proprietà dell'Amministrazione o prese in locazione.

Il servizio assegna il personale addetto alla conduzione degli automezzi per l'espletamento delle mansioni proprie ad esso attribuite per lo svolgimento delle attività istituzionali ed occasionali dei vari rami dell'Amministrazione.

Altresì, per motivi di urgenza od eccezionali, è consentita la conduzione degli automezzi di proprietà comunale ad altro personale diverso da quello rivestente la qualifica propria di autista, fornito di valida ed idonea patente di guida, purché autorizzato dal Capo dell'Amministrazione o Suo delegato, su esplicita richiesta da parte dei Responsabili dei Servizi.

ART.3

L'Autoparco Comunale viene gestito con il sistema dell'economia diretta, secondo quanto prescritto dal vigente Regolamento e dal regolamento dei Lavori in Economia del Comune.

ART.4

Il responsabile dell'Autoparco per quanto riguarda ogni aspetto della mobilità è il Capo Autorimessa.

ART.5

Il Capo Autorimessa sovrintende all'impiego dei conduttori, ed organizza i servizi che di volta in volta debbono essere espletati curando di annotare giornalmente i servizi ed il personale impiegato.

L'autista anziano, assolve ai compiti del Capo Autorimessa in caso di assenza od impedimento, anche temporaneo di quest'ultimo.

ART.6

La circolazione degli automezzi comunali deve rispondere alle norme imposte, in materia di traffico veicolare, dal vigente Codice della Strada e successive variazioni, nonché alle Ordinanze Sindacali.

ART.7

Per esigenze contingenti e compatibili con i compiti d'istituto dei vari uffici comunali, agli automezzi assegnati, su motivata richiesta degli uffici interessati, possono essere

rilasciate autorizzazioni valide per un anno dal Servizio Polizia municipale, relative al transito nelle zone a traffico limitato o ad altre particolari esigenze che non causino intralcio al normale flusso veicolare urbano.

ART.8

Gli automezzi di proprietà comunale devono circolare esclusivamente nel territorio cittadino, fatte salve le autorizzazioni limitatamente al periodo di trasferta, emesse dal Sig. Sindaco o Suo delegato, il quale ne darà tempestiva formale comunicazione all'autoparco.

ART.9

E' fatto divieto di concessione all'uso degli automezzi di proprietà comunale ad Enti diversi e/o privati.

ART.10

Gli automezzi comunali devono essere impiegati per coprire le seguenti fasce di servizi, supportate da provvedimenti formali che giustifichino l'impiego degli automezzi per gli specifici servizi;

1^ fascia - Servizi di rappresentanza.

- Sindaco
- Assessori
- Presidente del Consiglio
- Vice Presidente del Consiglio
- Commissioni consiliari
- Segretario Generale

2^ fascia - Servizi di supporto strutture di vertice politico - burocratico.

Responsabili di Servizi comunali

ART.11

Tutti gli automezzi debbono riportare applicato bene in vista, sul parabrezza e sul fronte posteriore, il contrassegno dell'Amministrazione Comunale con la dicitura "Città di Cefalù - Autoparco comunale".

ART.12

L'uso delle autovetture deve corrispondere a criteri di necessità e di economicità.

ART.13

Il percorso delle autovetture deve essere il più breve e deve risultare dal foglio di viaggio, che quotidianamente deve essere, compilato e sottoscritto dall'autista e controfirmato dal responsabile dell'Ufficio che ne ha disposto il servizio.

ART.14

Gli autisti devono svolgere responsabilmente le loro mansioni, rispondendo personalmente di ogni danno causato all'automezzo loro affidato per comportamento doloso o colposo, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari.

Debbono tenere costantemente aggiornato il libretto in

dotazione all'automezzo assegnato e controllare la puntuale (giornaliera) compilazione in ogni parte del foglio di viaggio. Prima dell'uso, debbono accertarsi che l'automezzo loro assegnato, sia marciante e senza difetti o parti mancanti che possono compromettere la sicurezza del passeggero o siano causa di contestazione di violazione delle norme del C.d.S.; in tutti i casi di riscontro di anomalie hanno l'obbligo di informare immediatamente il responsabile dell'autoparco per provvedere alla sostituzione del mezzo od alla immediata riparazione.

ART.15

Le norme di cui agli articoli precedenti valgono nei confronti di tutti gli automezzi di proprietà comunale adibiti ad uso rappresentanza, e nei confronti di tutti coloro che per qualsiasi motivo sono autorizzati alla guida dei medesimi.

ART.16

Restano in vigore le norme contenute nei libretti di manutenzione forniti dalle case costruttrici, e concernenti i doveri di guida dei conducenti.

ART.17

E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo delle auto di rappresentanza o di servizio per esigenze di carattere personale.

Sono vietate assegnazioni "ad personam" per gli automezzi comunali.

ART.18

Condizioni generali del servizio:

a) Gli autisti sono responsabili del mezzo loro assegnato.

b) Gli autisti, in caso di avaria, devono segnalare il guasto o l'impedimento al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, tempestivamente al Capo Autorimessa, il quale disporrà il tipo di riparazione richiesto, previa autorizzazione del Responsabile del servizio Provveditorato, presso l'autofficina autorizzata a svolgere le suddette riparazioni.

c) Tutti gli automezzi e le auto al termine del servizio devono rientrare in autoparco, o presso strutture comunali vigilate, previamente individuate ed autorizzate dall'Assessore al Patrimonio, su richiesta espressamente motivata dai vari uffici.

e) 1^ fascia (servizi di rappresentanza):
Le auto a disposizione del Sindaco, degli Assessori, ecc. comprese in questa fascia, saranno del tipo e della cilindrata di volta in volta predeterminata su disposizione del Sindaco o dell'Assessore al Patrimonio.

Tutti gli automezzi e le auto comprese nella presente fascia, sono soggette a percorrenza anche nei giorni festivi e nelle ore notturne.

2^ fascia (servizi di supporto):
Gli autoveicoli compresi in questa fascia sono predeterminati dall'Assessore al Patrimonio, di concerto con il Responsabile del Servizio Provveditorato, secondo la disponibilità del parco auto.

Gli automezzi di questa fascia non sono disponibili nei giorni festivi e nelle ore notturne, salvo che nei casi autorizzati formalmente dall'Assessore al Patrimonio e comunicati tempestivamente all'Autoparco.

Gli automezzi devono rientrare quotidianamente, al termine



du

I
C
F
1)
P
a
m
de
pr
)
Pre
per
esi
dal

del servizio, in autoparco o in strutture comunali vigilate, previamente individuate ed in tali casi la piena responsabilità dell'automezzo rimarrà esclusivamente a carico del Dirigente responsabile del servizio per il quale è stato assegnato l'automezzo.

L'uso fuori il territorio comunale, dovrà essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.

ART.19

Il Responsabile del Servizio Provveditorato deve effettuare periodici e sistematici controlli sull'uso degli automezzi.

ART.20

I servizi d'istituto, ai fini di una precisa individuazione dei criteri cui dovrà attenersi il Responsabile dell'autorimessa per l'assegnazione delle autovetture, sono suddivisi in:

a) Servizi fissi:

Presuppongono l'attuazione di un piano di assegnazione di automezzi stabilito dall'Assessore al Patrimonio, e modificabile nel tempo secondo le reali necessità dell'Amministrazione a servizio degli organi inseriti nella prima fascia di cui all'art. 18.

b) Servizi giornalieri:

Presuppongono l'assegnazione temporanea degli automezzi, per il tempo strettamente necessario alle contingenti esigenze di servizio, dei dirigenti di cui alla 2° fascia prevista dall'art. 18.

16

16

L'assegnazione temporanea potrà avvenire secondo le circostanze ad ore o a giorni interi.

I Dirigenti dei vari servizi devono motivare le singole richieste e indicare l'uso concreto del mezzo richiesto almeno due giorni lavorativi prima.

Per le eventuali limitate disponibilità in rapporto alla richiesta, il Responsabile dell'autorimessa, dovrà sottoporre le richieste al Segretario Generale il quale determinerà delle priorità in funzione di una turnazione temporale stabilendo delle esclusioni a vantaggio dei servizi più urgenti, dandone comunicazione agli interessati.

ART.21

In caso di controversia sulle priorità stabilite in base all'articolo precedente, interverrà il Capo dell'Amministrazione o suo delegato.


ART.22

Tutte le autovetture assegnate debbono essere utilizzate esclusivamente per i compiti d'istituto.

ART.23

In caso di vacanza relativa a decadenza degli Organi rappresentativi, le competenze passano, per il periodo della vacanza, all'Autorità designata al Governo dell'ente.

ART.24



Norme comuni alle due fasce di servizi:

a) L'Amministrazione non risponde di danni subiti o reclamati da persone e per cose, estranee all'Amministrazione, trasportati su automezzi comunali, senza il suo preventivo consenso scritto e per essa dal Capo dell'Amministrazione o di un suo delegato.

b) Gli autisti restano responsabili dell'automezzo di cui essi sono i consegnatari ed hanno l'obbligo della diligenza del "bonus pater familias".

ART. 25

Responsabile della vigilanza, del controllo e dell'esecuzione dei servizi di mobilità è il Capo Autorimessa, il quale, ove venga configurata la mancata osservanza delle disposizioni regolanti il servizio di mobilità in parola e fatte salve ulteriori ipotesi di responsabilità, segnalerà al Responsabile del Servizio Provveditorato le inosservanze per le dovute sanzioni disciplinari.

ART. 26

Con determinazione del Sindaco viene stabilito l'elenco delle autovetture di rappresentanza da assegnare al Servizio autoparco. Con la medesima determinazione viene assegnato il personale rivestente la qualifica propria di autista.

ART. 27

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua definitiva approvazione.

